



DOMANDA DI ASSOGGETTAMENTO A V.I.A. (L.R. n. 4 del 18/02/2016 - Art.19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Relazione illustrante la gestione di materiale di scavo

D.lgs. 152/06 art. 184 quater Utilizzo dei materiali di dragaggio



Sommario

1. PREMESSA	2
2. SCOPO	5
2. DISCIPLINA AMBIENTALE, DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	6
2.1 DISCIPLINA AMBIENTALE DEI FANGHI DI DRAGAGGIO	6
2.2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	10
2.3 INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE	12
2.4 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO PROGETTUALE	14
2.4.1 Ricevimento e stoccaggio cemento	14
2.4.2 Stoccaggio delle polveri	14
2.4.3 Estrazione e trasposto del cemento alle stazioni di miscelazione, carico del fuso	14
3. ESCAVAZIONE DEI FANGHI DI DRAGAGGIO	15
4. GESTIONE DEL MATERIALE DI DRAGAGGIO ESCAVATO	17

1. PREMESSA

Le attività di dragaggio sono previste per rendere possibili la realizzazione del nuovo terminal per importazione e stoccaggio di cemento sfuso, in area ex Abibes ora di proprietà General Sistem (intervento previsto nel piano operativo Triennale 2022-2024 dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale).

Per garantire l'accosto delle navi cementiere è necessario un intervento di rinforzo della struttura portante della banchina, che attualmente ha solo funzioni di marginamento ambientale, e un dragaggio che porti il fondale alla quota di -9,00 m s.l.m.m, eliminando la scarpata.

L'intervento prevede una modifica che non altera in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale, in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali e non comporta modifiche sostanziali all'assetto plano-batimetrico del porto. Pertanto, tale attività riferita al Piano Regolatore Portuale rientra nella fattispecie degli Adeguamenti Tecnico Funzionali (come previsto dall'art. 5, comma 5 della Legge 84/94 e ss.mm.ii.)

Si precisa che l'utilizzo dei fanghi di dragaggio quali materiali costituiti da limi, argille, sabbie e ghiaie misti ad acqua, provenienti dalle attività di dragaggio di fondali di laghi, dei canali navigabili o irrigui e corsi d'acqua, pulizia di bacini idrici, sono disciplinati dall'art. 184-quater del D. Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. Decreto Competitività), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. 1

I materiali dragati, sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati, cessano di essere rifiuti, qualora, all'esito di operazioni di recupero, soddisfino i requisiti e siano utilizzati in conformità a specifiche condizioni, diverse a seconda che i materiali di dragaggio siano utilizzati in un sito o direttamente all'interno di un ciclo produttivo.

Secondo il disposto di cui all'art. 184-quater, commi 1 e 2, se utilizzati, in un sito, occorrerà che i materiali di dragaggio:

- non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV, D.L.vo n. 152/2006, con specifico riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo;
- siano utilizzati direttamente, presso un sito di destinazione certo, anche a fini di riuso o di rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate ed in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali;

- siano sottoposti a specifici test di cessione, secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998.

Se la sottoposizione ad un'operazione di recupero, che non necessariamente si compendia in una trasformazione, potendo anche soltanto limitarsi ad un'attività di cernita o di verifica, costituisce la costante che percorre trasversalmente tutte le modifiche legislative intervenute in materia di end of waste, non vi è dubbio che ben più specifici risultano i requisiti che, rispetto alle condizioni previste dall'art. 183-ter, i materiali di dragaggio devono soddisfare, al fine di acquisire la qualifica di cessato rifiuto, in quanto volti a perseguire, secondo le finalità programmatiche dell'intervento legislativo del 2014, obiettivi di semplificazione dei procedimenti per la bonifica e per la messa in sicurezza dei siti contaminati e del sistema di tracciabilità dei rifiuti, nonché di adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti, in materia ambientale, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La circostanza, poi, che la realizzazione e la gestione dell'impianto sia eventualmente autorizzata dal competente ente territoriale non può considerarsi in ogni caso dirimente, atteso che il conseguimento delle autorizzazioni previste dall'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, è soltanto il presupposto affinché l'operazione di cessazione della qualifica di rifiuto possa essere realizzata, senza che possa tuttavia ritenersi assorbita dal titolo abilitativo relativo all'impianto di smaltimento dei rifiuti, l'inosservanza delle specifiche procedure previste dall'art. 184-quater in relazione ai rifiuti.

Quindi, è soltanto all'esito della suddetta procedura cd. di recupero che il detentore dei materiali entrati nell'impianto, deve redigere una dichiarazione di conformità in ordine alle attività effettuate, in relazione ai singoli materiali oggetto di utilizzo, da presentare all'autorità competente, per il recupero 30 giorni prima delle operazioni di conferimento, termine entro il quale quest'ultima può vietare l'utilizzo dei materiali indicati, che rimangono in tal caso assoggettati alla disciplina dei rifiuti, ai sensi dell'art. 184-quater, comma 3 e 4.

E poiché il successivo quinto comma prevede nella fase della movimentazione per il raggiungimento del sito di destinazione che i materiali di dragaggio devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità e dal documento di trasporto (DDT), si trae da tale disposizione ulteriore conferma

del fatto che solo dopo l'osservanza dell'indicata procedura i materiali che escono dall'impianto, senza quindi essere accompagnati dal FIR, abbiano cessato di essere rifiuti.

Pertanto, una mancata verifica degli specifici adempimenti, previsti dall'art. 184-quater, non consente di ritenere che i fanghi di dragaggio abbiano cessato la loro qualifica di rifiuti e possano conseguentemente essere trasportati senza il FIR, la cui sussistenza è imprescindibile ai fini della tracciabilità del rifiuto, e, insieme ad esso, alla dichiarazione di conformità, attestante a sua volta il regolare adempimento alla procedura di recupero.

Naturalmente, il trasporto dei fanghi, se ed in quanto rifiuti, dovrà necessariamente essere eseguito da impresa iscritta all'Albo Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006.

“I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni: a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo; b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali.

In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.

L'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicienti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.

Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo.

La dichiarazione di conformità è presentata all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPAV territoriale del sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento.

Per il procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali si deve conservare copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, l'autorità competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.

I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 ».

2. SCOPO

Relazione illustrante la gestione dei materiali di dragaggio e scavo facente parte integrante della domanda di verifica di VIA è redatto come domanda di Screening di VIA per il progetto proposto dall'azienda General Sistem S.r.l. sita in nell'area del petrolchimico di Porto Marghera

Il progetto prevede la riconversione ad uso industriale, logistico e portuale dell'area, denominata ex ABIBES, di 25.000 m², lungo il Canale Industriale Sud per lo svolgimento di attività in conto proprio per la recezione via mare, lo stoccaggio e successiva miscelazione e estrazione, di cemento sfuso per la commercializzazione tramite autobotti.

In base, dunque, a precise necessità di mercato si rende ora necessario realizzare:

1. Modifica della banchina demaniale, per la ricezione via mare di cemento.
2. 4 silos per lo stoccaggio di cemento.
3. 3 punti di carico sfuso completi ognuno da bilancia a ponte.
4. Edificio in muratura adibito ad uffici, magazzino, spogliatoi e servizi igienici per gli operatori.

Così come richiesto dalla nota del consiglio superiore dei lavori pubblici con protocollo AdSP MAS.E 0010665 del 08/06/2022 viene presentata valutazione di screening di VIA per la modifica riguardante la banchina demaniale, per la ricezione via mare di cemento sfuso tramite nave.

2. DISCIPLINA AMBIENTALE, DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

2.1 DISCIPLINA AMBIENTALE DEI FANGHI DI DRAGAGGIO

Si precisa che l'utilizzo dei fanghi di dragaggio quali materiali costituiti da limi, argille, sabbie e ghiaie misti ad acqua, provenienti dalle attività di dragaggio di fondali di laghi, dei canali navigabili o irrigui e corsi d'acqua, pulizia di bacini idrici, sono disciplinati dall'art. 184-quater del D. Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. Decreto Competitività), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Si cui si riporta di seguito lo stralcio:

« 1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni: a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo; b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano

destinati ad aree prospicienti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.

3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, l'autorità competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.

5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 ».

I materiali dragati, sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati, cessano di essere rifiuti, qualora, all'esito di operazioni di recupero, soddisfino i requisiti e siano utilizzati in conformità a specifiche condizioni, diverse a seconda che i materiali di dragaggio siano utilizzati in un sito o direttamente all'interno di un ciclo produttivo.

Secondo il disposto di cui all'art. 184-quater, commi 1 e 2, se utilizzati, in un sito, occorrerà che i materiali di dragaggio:

- non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV, D.L.vo n. 152/2006, con specifico riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo;
- siano utilizzati direttamente, presso un sito di destinazione certo, anche a fini di riuso o di rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate ed in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali;
- siano sottoposti a specifici test di cessione, secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998.

Se la sottoposizione ad un'operazione di recupero, che non necessariamente si compendia in una trasformazione, potendo anche soltanto limitarsi ad un'attività di cernita o di verifica, costituisce la costante che percorre trasversalmente tutte le modifiche legislative intervenute in materia di end of waste, non vi è dubbio che ben più specifici risultano i requisiti che, rispetto alle condizioni previste dall'art. 183-ter, i materiali di dragaggio devono soddisfare, al fine di acquisire la qualifica di cessato rifiuto, in quanto volti a perseguire, secondo le finalità programmatiche dell'intervento legislativo del 2014, obiettivi di semplificazione dei procedimenti per la bonifica e per la messa in sicurezza dei siti contaminati e del sistema di tracciabilità dei rifiuti, nonché di adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti, in materia ambientale, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La circostanza, poi, che la realizzazione e la gestione dell'impianto sia eventualmente autorizzata dal competente ente territoriale non può considerarsi in ogni caso dirimente, atteso che il conseguimento delle autorizzazioni previste dall'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, è soltanto il presupposto affinché l'operazione di cessazione della qualifica di rifiuto possa essere realizzata, senza che possa tuttavia ritenersi assorbita dal titolo abilitativo relativo all'impianto di smaltimento dei rifiuti, l'inosservanza delle specifiche procedure previste dall'art. 184-quater in relazione ai rifiuti.

Quindi, è soltanto all'esito della suddetta procedura cd. di recupero che il detentore dei materiali entrati nell'impianto, deve redigere una dichiarazione di conformità in ordine alle attività effettuate, in relazione ai singoli materiali oggetto di utilizzo, da presentare all'ARPA e all'autorità competente, per il recupero 30 giorni prima delle operazioni di conferimento, termine entro il quale quest'ultima può vietare l'utilizzo dei materiali indicati, che rimangono in tal caso assoggettati alla disciplina dei rifiuti, ai sensi dell'art. 184-quater, comma 3 e 4 e poiché il successivo quinto comma prevede nella fase della movimentazione per il raggiungimento del sito di destinazione che i materiali di dragaggio devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità e dal documento di trasporto (DDT), si trae da tale disposizione ulteriore conferma del fatto che solo dopo l'osservanza dell'indicata procedura i materiali che escono dall'impianto, senza quindi essere accompagnati dal FIR, abbiano cessato di essere rifiuti.

Pertanto, una mancata verifica degli specifici adempimenti, previsti dall'art. 184-quater, non consente di ritenere che i fanghi di dragaggio abbiano cessato la loro qualifica di rifiuti e possano conseguentemente essere trasportati senza il FIR, la cui sussistenza è imprescindibile ai fini della

tracciabilità del rifiuto, e, insieme ad esso, alla dichiarazione di conformità, attestante a sua volta il regolare adempimento alla procedura di recupero.

Il trasporto dei fanghi, se ed in quanto rifiuti, dovrà necessariamente essere eseguito da impresa iscritta all'Albo Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006.

2.2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento interessa la banchina demaniale, della lunghezza di 295 m, posta lungo il Canale Industriale Sud afferente all'insediamento di proprietà della ditta General Sistem.

L'area retrostante la banchina, avente ampiezza di 22000 mq. raggiungibile da Via della Geologia è censita all'agenzia del Territorio Sezione di Venezia, sezione di Malcontenta, foglio 193 mappali 1205,1207,573,572,561.




Foto 1: Localizzazione area e banchina.

Allo stato attuale la banchina demaniale, di lunghezza 295 m. è realizzata con uno schema costruttivo a paratia metallica combinata (travi a doppio T da 1000 mm e palancole di contenimento).

È stata costruita con la predisposizione per l'installazione di un carroponte con binario in sommità del cordolo perimetrale e tiranti orizzontali collegati alle fondazioni del binario lato terra costituite da cavalletto di pali inclinati.

Foto 2: Localizzazione area di intervento (banchina).



2.3 INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

La Sede Operativa di General Sistem S.r.l. è situata nella Località Fusina (VE) in Via della Geologia area Porto Marghera. Il sito in esame occupa una superficie totale di circa 25.000 m².

L'azienda ricade all'interno dell'area industriale di Porto Marghera e dista circa 6 Km in direzione sud-est dal centro cittadino di Marghera e a circa 7 km ad ovest di Venezia.


La località di Fusina, in cui è operativa General Sistem S.r.l., è situata nella terraferma veneziana ed è compresa nella municipalità di Marghera nel comune di Venezia.

Le coordinate geografiche a cui ricondurre l'ubicazione del complesso sono di seguito riportate.

Tab. 1: coordinate geografiche

Coordinate geografiche	
Latitudine 45° 26' 21" N	Longitudine 12° 14' 11" E

Foto 3: immagine satellitare dell'insediamento produttivo [fonte: Google earth]



Il complesso produttivo è ubicato a circa 2,5 km in linea d'aria ad ovest dal centro di Malcontenta, a circa 8 km in linea d'aria ad est dal centro di Venezia e a circa 4 km in linea d'aria a sud dal centro di Marghera.

Lo Stabilimento dista circa 11 km in linea retta direzione Nord-Est, dall'aeroporto più vicino (MARCO POLO - VENEZIA) e rientra nelle zone prescritte dalle norme I.C.A.O. (International Civil Aviation

Organization) per quanto concerne il piano previsto per l'atterraggio ed il decollo di velivoli dall'aeroporto stesso.

Lo stabilimento è raggiungibile dalla strada statale Romea SS 309 in località Malcontenta attraverso specifico ingresso da via della Geologia.

L'area di indagine dista circa 7 km dal casello autostradale di Marghera (autostrada serenissima A4). In riferimento al rischio sismico, l'area di porto Marghera è classificata nella zona 3 (Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti.) dall'Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003 aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 67 del 3.12.2003 ed in seguito modificate con la D.G.R. n.244 del 9 marzo 2021.

Nell'intorno di 300 m dal perimetro del complesso, non si rileva la presenza di strutture scolastiche, sanitarie o altri luoghi soggetti ad affollamento.

I recettori sensibili più vicini allo stabilimento sono:

- Il centro abitato di Malcontenta situato a circa 2,4 Km in linea d'aria ad Est dello stabilimento in esame

Attorno all'area dello stabilimento sono presenti stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante ai sensi del D.lgs. 105/2015 e s.m.i.

L'azienda non è assoggettata alla normativa grandi rischi ai sensi del D.lgs. 105/15.

Il contesto ecologico che si colloca a contorno del complesso industriale in esame è l'ambiente lagunare Veneto, caratterizzato da elementi di peculiarità naturalistica di grande rilievo ed oggetto di numerose iniziative e provvedimenti di salvaguardia e tutela, tra cui l'inserimento di ampie aree lagunari tra i Siti afferenti alla rete di Natura 2000.

I siti della Rete Natura 2000 situati in prossimità dell'area di progetto sono:

- SIC IT3250030 "Laguna medio inferiore di Venezia" distanza ~ 10 Km;
- SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia" distanza ~ 8 Km;
- ZPS + SIC IT3250010 "Bosco di Carpenedo" distanza ~ 8 Km;
- ZPS + SIC IT3250023 "Lido di Venezia biotopi Litoranei" distanza ~ 12 Km;
- ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia" distanza ~ 6 Km;

2.4 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO PROGETTUALE

Il ciclo produttivo dell'azienda potrà essere suddiviso nelle seguenti fasi:

- Arrivo via mare di cemento sfuso tramite apposite navi adibite al trasporto di materiali quali in cemento sfuso, fornite di macchinari necessari allo scarico del cemento stesso tramite trasporto pneumatico.
- Stoccaggio del cemento in 4 silos (capacità cad. 5000 t circa)
- Estrazione e trasporto meccanico del cemento dai silos a 3 stazioni di miscelazione posizionate direttamente sopra il punto di carico fuso,

Di seguito si riportano i processi ausiliari a supporto della produzione:

2.4.1 RICEVIMENTO E STOCCAGGIO CEMENTO

In questa prima fase la materia prima, cemento, arriverà tramite navi da trasporto (di circa 135m) via mare, a regime il terminal gestirà fino a 250.000-300.000 tonnellate annue, un traffico di circa 50 navi/anno, una capacità di stoccaggio nei silos pari a 11.500 tonnellate circa.

Il traffico viabilistico generato a regime sarà pari a circa 40 autotreni/giorno.

2.4.2 STOCCAGGIO DELLE POLVERI

Sono in fase di progettazione n. 4 silos per lo stoccaggio del cemento con capacità di riempimento di 5000 t cad. circa.

2.4.3 ESTRAZIONE E TRASPOSTO DEL CEMENTO ALLE STAZIONI DI MISCELAZIONE, CARICO DEL FUSO


L'attività si identifica nella movimentazione e stoccaggio di materiale nell'area in esame senza alcuna attività processistica che comporti manipolazione del cemento.

3. ESCAVAZIONE DEI FANGHI DI DRAGAGGIO

Come già indicato al paragrafo 2.1 “DISCIPLINA AMBIENTALE DEI FANGHI DI DRAGAGGIO” il progetto non ricade nelle more della disciplina prevista per la gestione dei materiali rocce e terre da scavo secondo l’iter del DPR 120/17 a cui ci si avvale per la verifica di sussistenza dei requisiti all’art. 185 comma 1 lettera c) del d.lgs. 152/06, ma soggiace alle disposizione sempre del d.lgs. 152/06 per l’art. 184 quater che disciplina l’utilizzo dei fanghi di dragaggio - quali materiali costituiti da limi, argille, sabbie e ghiaie misti ad acqua, provenienti dalle attività di dragaggio di fondali di laghi, dei canali navigabili o irrigui e corsi d’acqua, pulizia di bacini idrici, introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, come modifica dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Il progetto di modifica prevede il seguente intervento per la quale si richiede valutazione di screening di VIA come indicazione da parte del consiglio superiore dei lavori pubblici con protocollo AdSP MAS. E 0010665 del 08/06/2022 per la modifica della banchina demaniale, per la ricezione via mare di cemento.

Di seguito si riporta lo schema di intervento



le operazioni escavazione interessano una superficie di sbancamento superficiale della banchina di circa 295 m ed una profondità omogenea di 9 m.

Allo stato attuale si presenta una predisposizione per l'installazione di un carroponete con binario in sommità del cordolo perimetrale e tiranti orizzontali collegati alle fondazioni del binario, lato terra, costituite da cavalletto di pali inclinati.

La nuova infrastrutturazione prevede il rinforzo della banchina con completamento dei tiranti esistenti, ancorati a una struttura di sostegno a tergo della banchina con trave di calcestruzzo e pali trivellati da 1200mm.

Saranno eseguiti il mantenimento dei tiranti orizzontali installati nel coronamento per non danneggiare la trave e trave di contrasto tirantata su pali (con differente schema statico) che consente di non danneggiare i sottoservizi esistenti.

Viene mantenuta la medesima stabilità strutturale per il suo l'utilizzo con un tirante d'acqua a filo banchina di -12,00m, per supportare le massime sollecitazioni prevedibili.

I tiranti saranno realizzati prolungando i monconi delle barre doppie esistenti fino a un cordolo su pali di ancoraggio dei tiranti inclinati.

Nel cordolo verranno predisposte le tubazioni di guida per le integrazioni dei tiranti necessari ad aumentare la portata della banchina da un fondale attuale di -9 m s.l.m.m. con sovraccarichi di 3t/m² a una profondità del fondale di -12,00 m s.l.m.m. con sovraccarichi di 5 t/m².

Il carico sismico (dimensionante per i carichi orizzontali) e la profondità di progetto a -12m s.l.m.m. imporranno una distanza di circa 38m, tra filo banchina e le fondazioni dei silos.

Le opere di fondazione e i tiranti utilizzeranno tipologie di costruzione compatibili con le prescrizioni di normative nazionali.

4. GESTIONE DEL MATERIALE DI DRAGAGGIO ESCAVATO

La fase di cantiere del progetto proposto comporterà il dragaggio della scarpata ed eventuale produzione rifiuti da cantiere.

Il progetto non ricade nelle more della disciplina prevista per la gestione dei materiali rocce e terre da scavo secondo l'iter del DPR 120/17 a cui ci si avvale per la verifica di sussistenza dei requisiti all'art. 185 comma 1 lettera c) del d.lgs. 152/06, ma soggiace alle disposizione sempre del d.lgs. 152/06 per l'art. 184 quater che disciplina l'utilizzo dei fanghi di dragaggio - quali materiali costituiti da limi, argille, sabbie e ghiaie misti ad acqua, provenienti dalle attività di dragaggio di fondali di laghi, dei canali navigabili o irrigui e corsi d'acqua, pulizia di bacini idrici, introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, come modifica dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

I rifiuti prodotti in fase di cantiere potranno essere identificati in materiali da imballaggio, materiali di dragaggio contenenti sostanze pericolose EER 17.05.05* o materiali di dragaggio diversa da quella di cui alla voce 17.05.05*, ed eventuali scarti di lavorazione edile, che saranno gestiti opportunamente, all'interno della struttura, a fronte di analisi di qualificazione dei rifiuti prodotti. Gli eventuali rifiuti prodotti saranno depositati per categorie omogenee e conferiti a smaltitori autorizzati.

I materiali provenienti dal dragaggio del canale verranno separati e previa analisi conferiti a smaltimento esterno come rifiuto o riutilizzati se le caratteristiche dei materiali risulteranno conformi nei parametri ambientali normativi.

La possibilità di riutilizzo dei terreni dragati, potrà avvenire solamente con il riutilizzo nella medesima area di lavoro a fronte di una qualificazione analitica prevista dalla normativa vigente.

Le attività di dragaggio saranno eseguiti con specifiche draghe auto caricanti dotate di escavatori idraulici con benna bivalva; con capacità di operare a regime ridotto di velocità di escavo consentendo la riduzione minimale della torbidità del canale si intende che l'attività di dragaggio sarà effettuata tramite dragaggio meccanico in quanto tale tecnica (che prevede ad esempio l'uso di benna mordente) oltre a garantire una buona precisione nel prelievo dei sedimenti, garantisce la conservazione del materiale integro, con bassa percentuale di acqua.

Potrà essere utilizzata una benna a chiusura ermetica o idraulica (la cui apertura e chiusura possa essere monitorata), per evitare la fuoriuscita del materiale dragato dal grappo non perfettamente chiuso, nel movimento dal fondo verso la superficie o dall'apertura posta sulla sommità del grappo. Inoltre, durante le varie fasi di dragaggio e soprattutto nell'asportazione delle lenti più contaminate, sarà presa in considerazione l'adozione di panne galleggianti di contenimento a tutta altezza per evitare la dispersione dei sedimenti in sospensione verso l'ambiente circostante.

I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere, identificati in:

- materiali da imballaggio,
- EER 17.05.05* materiali di dragaggio contenenti sostanze pericolose (se presenti)
- EER 17.05.06 materiali di dragaggio diversa da quella di cui alla voce 17.05.05*
- scarti di lavorazione edile

saranno gestiti opportunamente, all'interno della struttura, in arre di deposito temporaneo e qualificati analiticamente.

L'allontanamento dei rifiuti prodotti saranno gestiti per categorie omogenee e conferiti a smaltitori autorizzati.

La possibilità di riutilizzo dei materiali dragati, potrà avvenire nella medesima area di lavoro a fronte della qualificazione analitica di laboratorio.

Il sito in oggetto di intervento è dotato di certificazione di conformità ambientale a seguito di intervento di bonifica su tutta l'area in cui insiste l'azienda